



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ordinanza n. **0075**

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro dell'Agenzia regionale campana per la difesa del suolo (ARCADIS) nelle iniziative finalizzate al completamento in regime ordinario delle attività inerenti allo stato di criticità socio-economico-ambientale nel bacino idrografico del fiume Sarno.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

VISTO il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;

VISTO in particolare l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n. 225/1992;

VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3270 del 12 marzo 2003, n. 3301 dell'11 luglio 2003, n. 3315 del 2 ottobre 2003, n. 3348 del 2 aprile 2004, 3364 del 13 luglio 2004, n. 3378 dell'8 ottobre 2004, n. 3382 del 18 novembre 2004, n. 3388 del 23 dicembre 2004, n. 3390 del 29 dicembre 2004, n. 3449 del 15 luglio 2005, n. 3452 dell'1 agosto 2005, n. 3494 dell'11 febbraio 2006, n. 3506 del 23 marzo 2006, n. 3508 del 6 aprile 2006, n. 3559 del 27 dicembre 2006, n. 3564 del 9 febbraio 2007, n. 3738 del 5 febbraio 2009, n. 3746 del 12 marzo 2009, n. 3783 del 17 giugno 2009, n. 3792 del 24 luglio 2009, n. 3799 del 6 agosto 2009, n. 3816 del 10 ottobre 2009, n. 3841 del 19 gennaio 2010, n. 3849 del 19 febbraio 2010, n. 3875 del 30 aprile 2010, n. 3888 del 14 luglio 2010, n. 3920 del 28 gennaio 2011, n. 3948 del 20 giugno 2011 e n. 4016 del 20 aprile 2012;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTO, in particolare, l'articolo 2 della sopra citata ordinanza n. 4016/2012 con cui è stato disposto il subentro del Commissario dell'Agenzia regionale campana per la difesa del suolo (ARCADIS) nelle funzioni di Commissario delegato al Provveditore interregionale alle opere pubbliche per la Campania ed il Molise per il completamento, in regime ordinario ed in termini di somma urgenza, entro il 31 dicembre 2012, di tutte le iniziative già programmate per il superamento del contesto di criticità socio-economico-ambientale in atto nel bacino idrografico del fiume Sarno;

RAVVISATA la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

RITENUTO, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge n. 59/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto;

VISTA la legge regionale della Campania 12 novembre 2004, n. 8 istitutiva dell'Agenzia regionale campana per la difesa del suolo (ARCADIS);

VISTO l'articolo 33, comma 1 della legge regionale della Campania 30 gennaio 2008, n. 1, dove è stabilito che in relazione alla cessazione dello stato di emergenza, alla scadenza dei regimi commissariali per l'emergenza idrogeologica e per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque e del fiume Sarno, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa ed il coordinato e unitario esercizio delle funzioni ordinarie di competenza della Regione in materia idrogeologica e di bonifiche e tutela delle acque, le stesse funzioni sono esercitate dalla sopra citata Agenzia regionale campana per la difesa del suolo (ARCADIS);

VISTO l'articolo 33, comma 2 della sopra citata legge regionale n. 1/2008, dove è stabilito che il trasferimento delle funzioni di cui al comma 1 decorre dalla data di cessazione delle attribuzioni dei poteri commissariali in materia di emergenza idrogeologica e di bonifica e tutela delle acque;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTA la nota dell'Assessore ai lavori pubblici, alla difesa del suolo ed alla protezione civile della regione Campania prot. n. 217 del 31 gennaio 2013;

VISTA la nota del Commissario delegato prot. n. 970 del 25 gennaio 2013;

ACQUISITA l'intesa della regione Campania con nota prot. n. 1553 del 31 gennaio 2013;

DI CONCERTO con il Ministero dell'economia e delle finanze;

DISPONE

ART. 1

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, l'Agenzia regionale campana per la difesa del suolo (ARCADIS) è individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità di natura socio-economico-ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno.
2. Per i fini di cui al comma 1, il Commissario dell'Agenzia regionale campana per la difesa del suolo della regione Campania (ARCADIS) è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi, e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alla regione Campania, unitamente ai beni ed alle attrezzature utilizzate.
3. Il Commissario dell'Agenzia regionale campana per la difesa del suolo (ARCADIS), in qualità di Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4016/2012 e successive modifiche ed integrazioni, provvede entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sulla Gazzetta ufficiale ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico.





Presidenza del Consiglio dei Ministri

4. Il Commissario dell'Agenzia regionale campana per la difesa del suolo della regione Campania (ARCADIS), che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 2 può avvalersi del personale dell'ARCADIS, delle strutture organizzative della regione Campania, nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per le medesime finalità l'Agenzia regionale campana per la difesa del suolo della regione Campania (ARCADIS) è autorizzata, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali, con oneri a proprio carico e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, a prorogare per una durata non superiore a ventiquattro mesi decorrenti dalla pubblicazione della presente ordinanza sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, salvo l'eventuale proroga della contabilità di cui al comma 5, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi degli articoli 9 delle ordinanze del Presidente del consiglio dei ministri n. 3841/2010 e n. 3849/2010, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.
5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza il Commissario dell'Agenzia regionale campana per la difesa del suolo della regione Campania (ARCADIS) provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 3087, che viene allo stesso intestata per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, salvo proroga da disporsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, constatata la necessità del perdurare della contabilità speciale in relazione al crono programma e dello stato di avanzamento degli interventi. Il Commissario dell'Agenzia regionale campana per la difesa del suolo della regione Campania (ARCADIS) provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile una dettagliata relazione semestrale sullo stato di avanzamento delle attività condotte per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, con relativo quadro economico.
6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative di cui al comma 5, residuino delle risorse sulla contabilità speciale, il Commissario dell'Agenzia regionale campana per la difesa del suolo della regione Campania (ARCADIS) può predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticità, da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del comma 4-*quater* dell'articolo 5 della legge n. 225/1992. Tale Piano sarà oggetto di un Accordo di Programma da stipulare, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche ed





Presidenza del Consiglio dei Ministri

integrazioni, tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la regione Campania.

7. A seguito della avvenuta stipula dell'Accordo di cui al comma 6, le risorse residue relative al predetto Piano giacenti sulla contabilità speciale sono trasferite al bilancio della regione Campania ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione.
8. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 7 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel Piano di cui al comma 6.
9. All'esito delle attività realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue presenti sulla contabilità speciale sono versate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sul conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per la protezione civile, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.
10. Il Commissario dell'Agenzia regionale campana per la difesa del suolo della regione Campania (ARCADIS), a seguito della chiusura della contabilità speciale di cui al comma 5, provvede, altresì, ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo alle attività poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.
11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 5 APR. 2013

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Francesco Gabrielli

